

possano a piacimento essere nominativi od al portatore. Concedendo quindi a questi titoli un favore che non hanno ancora, è ben naturale che deve darsi un compenso al Governo. Questa piccola retribuzione che si stabilisce in questa legge col dare facoltà ai titoli al portatore di divenire nominativi, mi pare quindi perfettamente fondata in giustizia.

Quando i titoli non sono che al portatore, se si perdono, lo Stato ci guadagna; invece colla facoltà di cambiarli in nominativi cessa per i loro possessori questo pericolo.

Ma questa è soltanto una considerazione secondaria, giacchè vi hanno in ciò altri favori, i quali non si possono concedere gratuitamente; e poi creeremmo un'ingiustizia verso coloro i quali da principio, nella creazione stessa del debito, hanno ottenuto questo favore. Non so se mi sia spiegato abbastanza chiaramente, ma mi pare che, presentata la cosa sotto quest'aspetto, non si possa dire che si stabiliscono delle norme diverse tra i titoli di debito contemplati in questa legge e quelli che godono già del vantaggio di poter essere nominativi.

**ORTANA.** Da quanto mi pare, l'onorevole deputato Botta ragiona come se la legge volesse imporre l'obbligo ai portatori delle cedole Hambro di farne il deposito presso l'amministrazione, nel qual caso non sarebbe giusto esigere da essi una tassa; ma la cosa non istà punto in questi termini, poichè il deposito è per essi facoltativo puramente e semplicemente.

Del resto, io sono persuaso che tutti coloro i quali ritengono di queste cedole, saranno ben lieti che la legge ne assicuri loro viemaggiormente il possesso. E tanto è ciò vero, che ha dato luogo a questa disposizione il fatto d'un proprietario il quale aveva una cedola Hambro in uno stato tale, che non si poteva facilmente porre in commercio. Esso si rivolse al Ministero delle finanze, dicendo: non ho speranza di poter mettere in commercio questa carta, anzi temo che, ove lo volessi fare, avrei qualche difficoltà per qualche segno che vi è sopra. Allora il signor ministro delle finanze, per evitare qualsiasi inconveniente, e per facilitare lo smercio d'un titolo siffatto, avendo chiesto all'amministrazione se vi era qualche mezzo di porvi rimedio, essa, d'accordo col Ministero, ha fatti questi studi, ed ha ritenuto che vi fosse il mezzo del deposito. Ecco il perchè si è stabilito che si dovessero depositare presso l'amministrazione del debito pubblico i titoli di debito specificati in questa legge.

Se poi l'onorevole Botta stima troppo elevata la retribuzione, cosa che non mi pare potersi fin d'ora stabilire, mentre non si sa ancora quanti saranno i depositi, dico che ciò si potrà vedere in seguito, in proporzione dei depositi che si faranno; ma è pur sempre vero che se si addossa un lavoro ed una spesa all'amministrazione, è necessario che essa abbia il mezzo di venire compensata.

**TOBELLI, relatore.** Io non voglio prolungare questa discussione, dirò solo che l'onorevole Botta nella sua risposta ha dimenticato il punto più essenziale da me posto avanti per dimostrare la differenza tra queste cedole in confronto di quelle nominative. Se l'onorevole Botta presenta all'amministrazione del debito pubblico per 100,000 lire di debito in cedole nominative dicendo *custoditemi questi titoli*; l'amministrazione risponderà che *lo Stato non fa il cassiere dei privati*; invece, per rispetto a questi titoli al portatore, lo Stato si costituisce in realtà il vero cassiere dei privati.

Del resto, l'esempio addotto dall'onorevole Botta non istà, perchè uno che voglia depositare due o tre mila lire, non paga 30 nè 40 lire, come disse, ma due o tre lire, perchè è l'uno per mille, e non l'uno per cento, come pare che

intenda, deducendo dall'esempio che ha recato. Quindi io credo che la Camera debba adottare l'articolo tal quale è presentato.

**BOTTA.** Accorgendomi della probabilità che la proposizione della Commissione sia per essere accolta dalla Camera, per rendere meno possibile la disparità di trattamento, che avrei voluto del tutto togliere, propongo la riduzione a 50 centesimi per mille.

Si vuole creare una nuova imposta che fa contrasto colle precedenti norme in questa materia, si vuole differenziare; fate che meno sensibile sia la differenza.

L'onorevole relatore ha detto di nuovo che vi è una grande differenza tra i nuovi titoli che si vogliono creare con questa legge e le già esistenti cedole al portatore e nominative; egli s'inganna.

E diffatti, quale diversità si può notare tra colui che chiede ed ottiene il cambio di titoli al portatore con titoli nominativi, e colui che ha deposto titoli originari al portatore al debito pubblico, ed ha ritirato la sua quietanza? In questo, come nel primo caso il deponente si procaccia titoli nominativi che negozia come vuole, che può far gravare d'ipoteca. Questa legge tende a mettere nelle stesse condizioni tanto i titoli al portatore, quanto i nominativi.

Osservava l'onorevole ministro delle finanze: ma noi facciamo un vantaggio grande alle obbligazioni, alle cedole del prestito Hambro! Io lo riconosco, ma perchè per dare a questi titoli un vantaggio identico a quello che godono gli altri molti effetti iscritti sul debito pubblico, perchè imporre di più gli uni che non sono imposti gli altri?

Se occorrerà qualche nuovo impiegato, mi pare che possa bastare l'imposta di 1/2 per mille. Quindi io prego la Camera di voler ammettere ridotta a 50 centesimi l'imposta di una lira per mille proposta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Domando se sia appoggiato l'emendamento del deputato Botta.

(È appoggiato.)

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo nella redazione proposta dal Ministero ed accettata dalla Commissione.

(La Camera approva.)

**CORSI.** Io prego il signor relatore a volermi favorire uno schiarimento sull'ultimo alinea dell'articolo 3, laddove è detto: « Le frazioni verranno calcolate come unità. »

Sono esse frazioni di lira o di migliaio di lire?

**TOBELLI, relatore.** Siccome è detto prima l'uno per mille, è naturale che l'unità resta definita al migliaio, ossia le frazioni che superano il mille vengono calcolate come se lo raggiungessero. Faccio osservare alla Camera che è l'identica disposizione che vige relativamente al pagamento del bollo delle cambiali.

Se uno si presenta a far bollare una cambiale, la frazione di mille si calcola come unità; così una cambiale portante 8800 lire paga per 9000 in ragione di 50 centesimi per ogni migliaio. Quando il pagamento è così tenue, conviene adottare questa misura per semplificare le operazioni. Del resto, è sempre per lo stesso principio che nelle tariffe delle strade ferrate si calcola, per le merci di gran volume e peso, il quintale metrico come compiuto quando pure non siavi che una frazione, e ciò per evitare calcoli di millesimi, al che converrebbe discendere facendosi altrimenti.

**CORSI.** Io credeva che per frazione di migliaio di lire si dovesse dire unità di migliaia di lire; ciò non ostante se questa spiegazione vale per la Camera, varrà anche per me. (ilarità)